



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARD. G. B. DUSMET"

SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE

COD. FISC. 80011980879 - COD. MECC. CTIC83900G

Via Monti Rossi, 14 - 95030 - NICOTRI - Tel. 095911420 - 095911340 - Fax 0957914456

e-mail: ctic83900g@istruzione.it - pec: ctic83900g@pec.istruzione.it

I. C. "DUSMET" - NICOTRI (CT)
Prot. 0006820 del 25/10/2023
VI-5 (Uscita)

Circolare n. 44

AL PERSONALE
AI GENITORI
AL SITO WEB

OGGETTO: Chiarimenti assicurazione alunni

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione si forniscono alcune doverose informazioni relative all'oggetto, soprattutto alla luce delle novità normative intervenute quest'anno. La copertura INAIL (D.P.R. 1124/1965), oggi estesa a tutte le attività scolastiche, era già operante per le attività assimilabili al lavoro manuale e più precisamente per i seguenti ambiti:

- esperienze tecnico-scientifiche, cioè laboratori;
- esercitazioni pratiche, cioè educazione fisica e gite;
- esercitazioni di lavoro;
- qualificazione professionale;
- addestramento professionale e esercitazioni anche aziendali;
- esperienze di lavoro cioè PCTO.

Da quest'anno, l'articolo 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto importanti novità, infatti, per l'anno scolastico 2023/2024, la tutela erogata dall'INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: «limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa» (articolo 18, comma 2, lettera f).

Occorre però precisare che:

In caso di infortunio o nel caso estremo di morte, l'INAIL eroga una pensione che sostituisce o integra lo stipendio e che deve essere proporzionale a due parametri:

il grado di invalidità;

l'ammontare dello stipendio dell'infortunato.

Nel caso di danno che genera invalidità permanente è bene ricordare che l'INAIL non paga il danno alla persona se l'invalidità è inferiore al 6%; nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16%) la pensione viene erogata una tantum.

Appare evidente che gli alunni restano esclusi dall'indennizzo morte perché non risultano essere lavoratori portatori di reddito; allo stesso modo risultano esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente, poiché statisticamente è raro che in ambito scolastico si verifichino infortuni quantificabili oltre la soglia del 6% della franchigia prevista.

Le garanzie INAIL comprendono, dunque, due sole opzioni di indennizzo di danno e inoltre, è bene ribadirlo, non comprendono la RCT dei genitori per colpa in educando che tutelerebbe le famiglie dai danni prodotti dai figli a scuola e fuori.

Pertanto, si ribadisce l'opportunità, sia per gli alunni che per il personale, di continuare a prevedere la garanzia "infortuni" della polizza assicurativa integrativa, poiché garantisce una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL. Nel dettaglio la polizza integrativa:

- a) Estende la tutela agli infortuni in itinere degli studenti;
- b) Prevede, all'interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;
- c) Garantisce il pagamento delle spese mediche.

Inoltre, la polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola copre, come noto, anche la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a Terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta: ad esempio un alunno che rompe l'effetto personale di un compagno o che, provocandone la caduta, il compagno si rompe un dente.

Circa i Viaggi di Istruzione, l'unico ramo operante per i partecipanti al viaggio che non hanno sottoscritto la polizza integrativa, è quello relativo all'Assistenza. Al partecipante al viaggio sarebbe quindi garantito esclusivamente il primo soccorso ma resterebbero escluse tutte le prestazioni ulteriori, fatto che renderebbe estremamente rischioso portare in viaggio alunni non coperti dall'assicurazione integrativa.

Per quanto esposto, si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la tutela dei minori durante l'attività scolastica nel suo insieme e si invitano i Genitori a garantire la copertura dell'assicurazione integrativa per i propri figli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Nicolosi